



COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 DEL R. G. DELIBERE

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017. PRESA D'ATTO DELL' INESISTENZA DI ENTI E/O SOCIETA PARTECIPATE DA CONSOLIDARE.

L'anno **duemiladiciotto** giorno ventotto del mese di settembre alle ore 11:05 nella solita sala delle riunioni.
Previo espletamento delle formalità prescritte dal D.L.vo n.267/2000 e dallo statuto Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione. Sono presenti i Signori:

d'Onofrio Giuseppe	P	di Girolamo Mario	P
Camporeale Marco	P	Ferrero Raffaele	P
d'Adamo Giuseppe	P	Presutto Vittorio	P
di Siro Francesco	P	Lopez Luigi	A
Ciuffreda Massimiliano	P	Palma Giuseppe	P
Ferrero Vincenzo Pietro	P	Leombruno Michele	P
Ferrero Sabina	P		

Relazione di Pubblicazione

Il presente verbale sarà pubblicato all'albo Pretorio del Comune

dal
28-09-2018
al
13-10-2018

ai sensi dell'art.124 - 1° comma del D.L.vo n.267/2000.

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Alfredo Balducci

Visto: **FAVOREVOLE**

F.to IL RAGIONIERE

Con l'assistenza del Segretario Comunale dott. Alfredo Balducci.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. d'Adamo Giuseppe nella qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto:

Relaziona il Sindaco riferendosi succintamente alla proposta.

Il consigliere Camporeale precisa quanto si va a fare tenendo conto che il GAL non ha trasmesso il bilancio richiesto. _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n.17 del 15.05.2018, ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017";

Visto l'art. 233-bis del D. Lgs n. 267/2000 il quale prevede per gli enti locali la predisposizione del bilancio consolidato secondo le modalità previste dal D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.i.;

Visto l'art. 11-bis del D. Lgs. n. 118/2011 il quale stabilisce che gli enti locali redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

Visto l'allegato 4/4 al D. Lgs n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" il quale stabilisce modalità, criteri e procedure per la redazione del bilancio consolidato come previsto dal D.Lgs. n.267/2000 e dal D. Lgs n. 118/2001;

Considerato che la procedura per la redazione del bilancio consolidato prevede la definizione di due elenchi :

- 1) l'elenco "Gruppo amministrazione pubblica - Gap";
- 2) l'elenco con il quale si procede alla delimitazione del perimetro di consolidamento che sarà oggetto della successiva redazione del bilancio consolidato;

Considerato che costituiscono componenti del gruppo amministrazione pubblica, così come stabilito dal citato allegato 4/4:

1) **gli organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2) **gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo**, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1) gli enti strumentali **controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2) gli enti strumentali **partecipati** di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3) **le società**, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1) le società **controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2) le società **partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Dato atto che, ai fini della predisposizione del secondo elenco che costituisce il perimetro di consolidamento per la successiva predisposizione del bilancio consolidato, l' allegato 4/4 del D. Lgs n. 118/2011 prevede che possono non essere inseriti nel suddetto elenco gli enti individuati nel GAP nei casi di:

a) **Irrilevanza**, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al **10 per cento per gli enti locali** e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,

- patrimonio netto,

- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 67 del 11.05.2018 con la quale il Comune di Serracapriola ha provveduto :

- 1) ad approvare, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011, l'elenco degli organismi, enti e società componenti il Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Serracapriola (fg) ,
- 2) a definire il Perimetro di consolidamento in relazione all'esercizio 2017;
- 3) a determinare i seguenti parametri, relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale del Comune di Serracapriola dell'esercizio 2017, ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza:

Voce	Dati comune 31.12.2017	10% soglia di irrilevanza
TOTALE DELL'ATTIVO	€ 19.602.936,63	€ 1.960.293,66
PATRIMONIO NETTO	€ 8.624.178,84	€ 862.417,88
TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI	€ 2.960.335,94	€ 296.033,59

Dato atto che il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 dell' allegato 4/4.

Considerato che la mancata approvazione del bilancio consolidato comporterebbe, a carico degli enti inadempienti, l'applicazione della sanzione relativa al blocco delle assunzioni ex articolo 9, comma 1-*quinquies*, del D.L. 24 giugno 2016, n.113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n.160;

Considerato che con note pec del-14.05.2018- e del 16.08.2018 si è provveduto a richiedere alla società GAL DAUNIA RURALE SCARL e alla società GAL DAUNIA RURALE 2020 SCARL i bilanci di esercizio relativi all'anno 2017;

Verificato che alla data del 10 settembre sia la società GAL DAUNIA RURALE SCARL sia la società GAL DAUNIA RURALE 2020 SCARL non hanno provveduto alla trasmissione dei dati richiesti e che pertanto non risulta possibile verificare se sussista l'obbligo di definizione dell'elenco con il quale si procede alla delimitazione del perimetro di consolidamento e , conseguentemente, alla successiva redazione ed approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio finanziario 2017;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione da parte del Consiglio comunale della presa d'atto circa la non sussistenza dell'obbligo di approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti prot. n. 6843 del 24.09.2018;

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Con voti favorevoli: n. 7 e Astenuti n. 5 (Camporeale, di Siro, Ferrero V., Ferrero S., Presutto), espressi dai 12 Consiglieri presenti in aula e votanti, compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

DELIBERA DI CONSIGLIO n.30 del 28-09-2018 COMUNE DI SERRACAPRIOLA

1) Di prendere atto che per via della mancata trasmissione da parte della società GAL DAUNIA RURALE SCARL e della società GAL DAUNIA RURALE 2020 SCARL dei bilanci d'esercizio 2017 non risulta possibile procedere alla eventuale definizione dell'elenco con il quale si procede alla delimitazione del perimetro di consolidamento e, conseguentemente, alla successiva redazione ed approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio finanziario 2017;

2) Di pubblicare il presente atto sul proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", Sottosezione bilanci;

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con la seguente votazione: voti favorevoli n. 7; Astenuti n. 5 (Camporeale, di Siro, Ferrero V., Ferrero S., Presutto), espressi dai 12 Consiglieri presenti in aula e votanti, compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Potente Antonio

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

F.to Potente Antonio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

F.to Potente Antonio

Data lettura del presente verbale, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to d'Adamo Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alfredo Balducci

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 D.Lgs.267 del 18.8.2000 – Comma 1°)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 28-09-2018 all'albo pretorio ove rimarra' esposta per 15 giorni consecutivi.

Reg. Pubbl. N° 852

Addì, 28-09-2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Alfredo Balducci

Diverrà esecutiva:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma art.134 del D.Lgs 267/2000;

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Alfredo Balducci

E' copia conforme all'originale. Rilasciata in carta libera ad uso amministrativo.

Addì, 28-09-2018

Il Segretario Comunale
Dott Alfredo Balducci